

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

59.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

| | PAG. | PAG. | |
|---|---------------|--|---------------|
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio): | |
| FERRI ed altri: Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati (2842) | 598 | PAGLIAI ed altri: Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana (2394) | 600 |
| PRESIDENTE | 598, 600 | PRESIDENTE | 600, 603 |
| FERRI FRANCO | 598, 599 | AMALFITANO DOMENICO, <i>Relatore</i> | 600, 602, 603 |
| GANDOLFI ALDO | 598, 599 | GANDOLFI ALDO | 601, 603 |
| GIUDICE GIOVANNI, <i>Relatore</i> | 598, 599, 600 | GIUDICE GIOVANNI | 602 |
| MASIELLO VITILIO | 599 | MEZZAPESA PIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i> | 601, 603 |
| RALLO GIROLAMO | 600 | PAGLIAI MORENA AMABILE | 601 |
| SCOZIA MICHELE | 599 | | |
| ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 599, 600 | | |
| Votazione segreta: | | La seduta comincia alle 9,30. | |
| PRESIDENTE | 600 | GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato). | |

Seguito della discussione della proposta di legge Ferri ed altri: Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati (2842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferri ed altri: « Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati ».

GIOVANNI GIUDICE, *Relatore*. Desidero ricordare che il provvedimento in esame si rende necessario per ovviare ai notevoli ritardi verificatisi nell'espletamento dei concorsi per professore associato, che avrebbero dovuto essere indetti entro l'11 ottobre 1980 ed invece sono stati indetti nel luglio del 1981, con la conseguenza che gli interessati hanno perso un anno di anzianità nell'esercizio della qualifica. Il ritardo verificatosi ha inoltre ingenerato difficoltà per quanto riguarda la formazione di commissioni ed organi all'interno dei quali è prevista la presenza dei professori associati.

La proposta di legge in esame, per ovviare agli inconvenienti che ho testé illustrati, prevede che, in fase di prima applicazione, i professori associati possano essere immessi nell'esercizio della qualifica in corso di anno accademico, recuperando alcuni mesi rispetto all'anzianità perduta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito il giudizio di idoneità in data successiva al 1° novembre 1981 a causa dei ritardi nell'espletamento del giudizio di idoneità.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata. Per gli stessi, il termine per l'opzione relativa al tempo pieno, di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è fissato in 30 giorni dalla data di inquadramento.

L'onorevole Franco Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire il secondo periodo con il seguente: « Per tutti i professori di ruolo (ordinari e associati) di prima nomina, l'opzione tra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o inquadramento ».

1. 1.

FRANCO FERRI. Rendendo simultanea l'opzione fra i regimi a tempo pieno e a tempo definito rispetto alla domanda di chiamata o di inquadramento si evita una perdita di trenta giorni agli effetti della carriera economica e del trattamento pensionistico.

ALDO GANDOLFI. Poiché l'esame della proposta di legge in discussione aveva subito un rinvio, a causa di dubbi insorti sulla carenza del provvedimento rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, desidero avere chiarimenti in proposito dal Governo.

La formula proposta dal collega Ferri, in sostanza, se ben capisco, consiste nel far decorrere gli effetti economici dell'inquadramento secondo un certo criterio che lascia, però, distinti gli effetti giuridici.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È così.

ALDO GANDOLFI. Sarebbe allora meglio modificare l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 introducendo la dizione: « Agli effetti economici dal momento della delibera dei consigli di facoltà ».

Vorrei che il Governo esprimesse il suo parere in materia.

VITILIO MASIELLO. L'interrogativo che si è posto il collega Gandolfi è senz'altro valido e legittimo, essendo nostra intenzione sanare non solo gli effetti di carattere economico, ma anche quelli di carattere funzionale che consentano al professore associato di svolgere in pieno la propria funzione. A questo mira infatti la legge, ad una completa ricostruzione della carriera.

MICHELE SCOZIA. Sostanzialmente il gruppo democristiano è favorevole a questo provvedimento, salvo alcune precisazioni.

Innanzitutto occorre stabilire se far rientrare nel primo comma dell'articolo unico anche la seconda tornata. La volta precedente ci eravamo infatti posto il problema dell'eventuale sostituzione delle parole « in prima tornata » con le altre « che abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato »; come i colleghi ricordano si era cercato di concordare su questa formula essendo ormai assorbiti i tempi anche con riferimento alla seconda tornata. Su questa proposta, formulata dal collega Ferri, erano state manifestate delle perplessità che avrebbero dovuto essere superate nel corso di questi giorni. A questo punto vorrei pertanto sapere se le difficoltà in questione siano state superate, o se vogliamo rimanere ancorati al testo originario.

Per quanto riguarda l'emendamento Ferri 1. 1 il gruppo democristiano esprime in linea di massima la propria adesione, salvo vedere in proposito la posizione del Governo; infatti la volta precedente i nostri lavori erano stati sospesi proprio in attesa di una proposta del Governo per una nuova formulazione dell'articolato.

GIOVANNI GIUDICE, *Relatore*. Poiché non si tratta soltanto dell'effetto economico, ma dell'opzione a tempo pieno, io spero che non sia necessario estendere il tutto anche alla seconda tornata; sarei pertanto dell'opinione di lasciare il testo originario con l'emendamento Ferri.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al primo ed al secondo comma così emendati; il problema non è questo, ma è piuttosto quello dell'inquadramento esteso agli ordinari oltre che agli associati. E su questo punto che occorre riflettere perché anche al Senato sono state sollevate delle obiezioni sull'estensione a tutti dell'inquadramento. Anche per quanto riguarda il Consiglio nazionale universitario è meglio aspettare dal momento che è in preparazione un disegno di legge che riprenderà in esame alcune delle questioni rimaste aperte con il decreto n. 382; in quella sede potremo eventualmente tornare su questo problema, per il momento ritengo sia opportuno lasciare il testo com'è, con l'emendamento Ferri.

GIOVANNI GIUDICE, *Relatore*. Poiché i tempi sono stretti — anche 15 giorni sono troppi — proporrei di aggiungere un terzo comma per stabilire che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

FRANCO FERRI. Accogliendo un suggerimento del Governo, si potrebbe semplificare il primo comma dell'articolo unico sostituendo le parole da « il giudizio di idoneità » fino alla fine del comma stesso con le seguenti: « i giudizi di idoneità a professore associato ».

1. 2.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1982

PRESIDENTE. In questo modo verrebbero sopresse anche le parole « in data successiva al 1° novembre 1981 ».

GIOVANNI GIUDICE, Relatore. Sono favorevole all'emendamento formulato dall'onorevole Ferri.

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferri 1. 1 al primo comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 1. 2 al secondo comma, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Giudice, ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ».

1. 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

GIROLAMO RALLO. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Ferri ed altri: Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati (2842):

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli . . . | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Barbarossa Voza, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Cabras, Caravita, Carelli, Casati, De Gregorio, Ferri, Gandolfi, Giudice, Gui, Masiello, Nespolo, Pagliai, Quarenghi, Rallo, Romano, Romita, Russo Giuseppe, Scozia e Zoso.

Seguito della discussione della proposta di legge Pagliai ed altri: Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana (2394).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pagliai ed altri: « Norme concernenti la costituzione in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana ».

DOMENICO AMALFITANO, Relatore. Onorevoli colleghi, vi ricordo che sulla proposta di legge la Commissione bilancio ha espresso parere contrario; ritengo che il Governo presenterà ora un emendamento attraverso il quale sarà possibile superare questo parere negativo; temo però, che dall'emendamento governativo non sia tenuta sufficientemente presente la necessità di una articolazione del Centro dell'Opera del vocabolario come fatto in sé autonomo all'interno del-

la struttura del CNR, dotato di un consiglio scientifico che possa anche continuare a rappresentare la stessa Accademia della Crusca.

Come relatore, per il momento non mi sembra di poter fare altro che attendere la presentazione, da parte del Governo, dell'articolo unico sostitutivo dei tre articoli della proposta di legge; quando questo articolo unico avrà ottenuto dalla Commissione bilancio il parere favorevole, allora su quel testo potremo lavorare presentando eventuali emendamenti.

MORENA AMABILE PAGLIAI. Mi trovo in forte imbarazzo di fronte all'emendamento che il Governo si accinge a presentare, perché esso rimette in discussione tutto stravolgendo gli accordi precedentemente intervenuti tra i gruppi. Io pensavo, infatti, che le cose fossero ormai state appianate e che si fosse addivenuti ad un accordo completo dopo i numerosi contatti intercorsi tra Governo, CNR, Accademia della Crusca, sindacati e rappresentanti dei gruppi politici; ci troviamo, invece, sempre allo stesso punto.

Il gruppo comunista, in quanto tale, non è iscritto né all'Accademia della Crusca, né al CNR, però la proposta di legge reca anche la mia firma proprio perché tutti abbiamo riconosciuto il valore di un'Opera che gestisce scientificamente il problema del vocabolario della lingua italiana, alla quale ci è sembrato pertanto giusto dare una esatta collocazione all'interno del CNR. Ebbene, io non so più che cosa dire a questo proposito, perché veramente mi sembra abbastanza sconcertante il fatto che, dopo ripetuti incontri in cui si è manifestata la volontà di andare avanti, poi, all'ultimo momento, venga presentato un emendamento che fa sparire ogni riferimento alla Accademia della Crusca. Non so che cosa dire, perché vi sono le giuste aspettative dei ricercatori, che hanno bisogno di vedere attuata una soluzione stabile, una soluzione che potrebbe essere compromessa se non si procede rapidamente, scadendo ad

aprile la convenzione, ed è quindi chiaro che l'emendamento del Governo tende a risolvere il problema del personale, ma esiste anche la questione concernente questa prestigiosa istituzione che è l'Accademia della Crusca. Per tali ragioni, ri-proporremo l'emendamento all'articolo 2 concernente appunto l'Accademia della Crusca.

Vorrei che anche gli altri gruppi si esprimessero in materia. Non è possibile andare avanti senza sapere che fine hanno fatto gli accordi informali assunti con le varie parti interessate.

ALDO GANDOLFI. Sarebbe bene che il Governo chiarisse le ragioni che lo hanno spinto a proporre un testo alternativo rispetto a quello in esame.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Non ho partecipato personalmente agli incontri tra i rappresentanti del Governo ed i rappresentanti degli enti in questione; devo però supporre che, poiché l'emendamento porta la firma del ministro Scotti, che ha invece partecipato almeno ad alcuni di questi incontri, siano stati rispettati gli accordi sia pure informalmente assunti.

Desidero, inoltre, rilevare come una prima modifica si renda necessaria al titolo stesso della proposta di legge in esame, non potendosi far riferimento alla « costituzione in Centro studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana », in quanto tale centro studi già esiste presso il CNR e, quindi, più propriamente, si deve parlare di potenziamento del Centro studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana.

Rilevo, inoltre, come l'emendamento del Governo consenta di superare il parere contrario della Commissione bilancio, in quanto rinvia ad una operazione interna al bilancio del CNR, evitando la previsione di spese aggiuntive a carico dello Stato.

L'articolo unico, che, secondo le intenzioni del Governo, dovrebbe risultare

interamente sostitutivo della proposta di legge in discussione, è stato in un primo momento sollecitato dal Ministero della funzione pubblica e, successivamente, fatto proprio con alcune modifiche dal Ministero dei beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dall'onorevole Pagliai, devo dire che in effetti l'emendamento del Governo non recepisce la parte della proposta di legge contenuta nell'articolo 2, ma voglio anche ricordare che esistono già delle convenzioni tra l'Accademia della Crusca ed il Consiglio nazionale delle ricerche, come, del resto, è ricordato nell'ultimo comma dell'articolo in esame nel passo che recita: « Sulla base delle convenzioni tra l'Accademia stessa ed il Consiglio nazionale delle ricerche ».

A detta di qualcuno del CNR non ci sarebbe bisogno di altri chiarimenti, ad ogni modo non sarà certo il Governo ad opporsi ad un ulteriore approfondimento della questione da parte della Commissione.

L'essenziale è, per il momento, superare il parere negativo della V Commissione; rimettiamo pertanto *in itinere* il provvedimento; sarà il relatore a fare da mediatore aggiungendo — sempre tenendo presente le esigenze espresse dall'articolo 2 della proposta di legge — un altro articolo o altri commi all'articolo unico presentato dal Governo.

GIOVANNI GIUDICE. Vorrei sapere dal Governo se le 26 unità di personale ricercatore che verranno inquadrare nel CNR rientrano nei 200 nuovi posti di ruolo che il ministro Andreatta intende concedere al CNR stesso (dopo un precedente accordo per ben 1.900 posti!); mi auguro di no, dal momento che la maggioranza dei posti nei nuovi istituti del CNR sono ancora scoperti, e siamo già calati da una previsione di copertura di 1.900 posti ad una copertura di 200 posti. Oltre tutto non vorrei che ci si indirizzasse verso una forma di ingerenza sull'autonomia del CNR, andando al di là di quello

che può essere un giusto intervento del Parlamento.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Vorrei ribadire la proposta da me precedentemente fatta, anche prendendo atto delle preoccupazioni espresse dalla onorevole Pagliai: credo che l'unica soluzione sia accogliere, per il momento, l'articolo unico suggerito dal Governo per inviarlo alla V Commissione; una volta avuto su di esso il parere favorevole, potremo emendarlo ed integrarlo secondo le preoccupazioni e le giuste esigenze che sono state qui manifestate.

Non si tratta, infatti, di risolvere soltanto la questione finanziaria, onorevole sottosegretario — come mi sembra faccia l'articolo unico governativo —; non a caso la proposta di legge parla di « costituzione » in Centro di studi del CNR dell'Opera del vocabolario della lingua italiana. Non si tratta di prendere atto di una cosa che già avviene (una convenzione è già in atto), ma di costituire un nuovo centro al fine di salvaguardare un notevole patrimonio culturale, un centro nei cui confronti l'Accademia della Crusca possa continuare ad avere una certa responsabilità e competenza tecnico-scientifica.

Per quanto riguarda i 26 ricercatori da inquadrare nel CNR, credo che l'obiezione sollevata dal collega Giudice meriti qualche considerazione: certamente, poiché quelle 26 persone non sono aggiuntive, ma vengono inquadrate all'interno del CNR, è logico che in base all'emendamento del Governo esse dovranno essere calcolate come facenti parte delle disponibilità di personale che attualmente il CNR stesso ha avuto.

Concludo ripetendo il mio invito, particolarmente rivolto alla onorevole Pagliai, ad accogliere per il momento l'emendamento interamente sostitutivo dei tre articoli presentato dal Governo, sul quale testo potremo successivamente lavorare integrandolo con i principi — che riteniamo irrinunciabili — della proposta di legge.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1982

PRESIDENTE. Mi pare che la proposta sia di approvare in linea di principio l'emendamento del Governo, sostitutivo degli articoli 1 e 3, per poi sottoporlo al parere della Commissione bilancio, restando per il momento fermo l'articolo 2.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Mi sembra che la cosa migliore sia considerare l'emendamento del Governo sostitutivo di tutti e tre gli articoli, perché tanto l'articolo 2, essendo stati modificati gli altri due articoli, non potrebbe mai rimanere così com'è.

PRESIDENTE. Lasciando però la legge articolata in più articoli, saremo più liberi nel momento in cui ci metteremo a lavorare sul testo.

ALDO GANDOLFI. Il problema del coordinamento potrebbe essere risolto considerando separatamente i commi dell'emendamento del Governo; in tal modo il primo comma potrebbe sostituire l'articolo 1 ed il secondo e terzo potrebbero sostituire l'articolo 3. In questo modo, salvo qualche correzione di ordine formale, il testo risulterebbe coordinato.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Ritengo di poter modificare in tal senso l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il seguente emendamento del Governo:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca, Firenze, alla data di entrata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera di vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale

contratto di lavoro, è inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed è destinato a prestare servizio presso il Centro di studi « Opera del vocabolario italiano » organo di ricerca del predetto consiglio.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, in linea di principio, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Per il funzionamento del Centro di cui all'articolo 1 e per l'uso dei servizi in comune, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, verrà stipulata una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca, sostitutiva della convenzione in atto, in cui verranno disciplinati i rapporti tra i due enti e in particolare:

a) le modalità di cessione da parte dell'Accademia dell'archivio lessicale e del restante materiale scientifico attinente all'Opera del vocabolario di cui all'articolo 1 e quello restante dalla ricerca per la suddetta opera, con garanzia di accesso alla consultazione da parte degli studiosi;

b) le modalità di uso gratuito di locali e servizi ivi compresa la biblioteca, idonei al funzionamento del Centro;

c) il numero dei componenti il Consiglio scientifico del Centro che devono essere designati dall'Accademia i quali non devono tuttavia essere meno di un terzo dei membri del Consiglio medesimo;

d) le modalità inerenti il trasferimento dei beni e ogni altro rapporto patrimoniale;

e) le ulteriori misure per potenziare i rapporti di collaborazione scientifica tra il CNR e l'Accademia.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 FEBBRAIO 1982

Pongo in votazione, in linea di principio, il seguente emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 3:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

L'inquadramento di cui all'articolo 1 è disposto con deliberazione della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di cui agli articoli 38 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 ed ha effetto dalla data della menzionata deliberazione.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato ad approntare ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 le necessarie variazioni alle dotazioni organiche di cui all'allegato A del regolamento del personale ed all'allegato 4

dell'ordinamento dei servizi, e le occorrenti variazioni del proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

(È approvato).

Il nuovo testo ora approvato sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto parere di cui si chiede la revisione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO